



COMUNE DI MUSSOLENTE

Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 Mussolente (VI)
C.F./P. IVA 00262470248

www.comune.mussolente.vi.it/it
protocollo@pec.comune.mussolente.vi.it

Protocollo e data (vedi segnatura a fianco)

CONVENZIONE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE A CHINESIOLOGO ESPERTO IN PROGRAMMI DI ATTIVITÀ ED ESERCIZIO FISICO ADATTATO PRESSO LA PALESTRA DELLA SALUTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI MUSSOLENTE

Approvata con determinazione n. 1214 del 12/10/2026

Premesso che:

- il Comune di Mussolente è proprietario dell'immobile denominato "Palazzetto dello Sport", sito in via Dante Alighieri n. 47 a Mussolente, presso il quale è presente una Palestra della Salute;
- le Palestre della Salute sono strutture certificate in possesso di specifici requisiti strutturali, organizzativi e strumentali, pensate per accogliere cittadini con patologie croniche stabilizzate, come cardiopatie, broncopneumopatie, diabete e malattie renali, offrendo loro la possibilità di praticare attività fisica mirata;
- la finalità delle Palestre della Salute è di consentire alle persone con fragilità di poter fare attività fisica in sicurezza, oltre a consentire al paziente che termina la fase riabilitativa di poter continuare l'esercizio fisico in strutture adatte, con personale formato;

Richiamata la seguente normativa nazionale e regionale sulla materia:

- il D. Lgs. 36/2021 ss.mm.ii., recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, con particolare riferimento all'istituzione e regolamentazione delle professioni motorie e della figura del chinesiologo;
- la L.R. del Veneto n. 8 dell'11/05/2015 ss.mm.ii., recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", e specificamente l'art. 21 relativo all'istituzione e certificazione delle Palestre della Salute;
- la D.G.R del Veneto n. 549 del 09/05/2023, la quale aggiorna in modo organico la disciplina delle Palestre della Salute, ridefinendo i requisiti strutturali, organizzativi e di formazione specifica obbligatoria per il personale operante nelle stesse;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 24/09/2026, avente a oggetto "Palestra della Salute presso il Palazzetto dello Sport di Mussolente. Atto di indirizzo per l'avvio di una procedura comparativa per l'individuazione di un professionista chinesiologo esperto in programmi di attività ed esercizio fisico adattato", dichiarata immediatamente eseguibile;

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 1214 del 12/10/2026 con la quale è stato approvato il presente avviso, i relativi allegati e lo schema di convenzione;

Tutto ciò premesso, le parti come sotto rappresentate:

_____, nella sua qualità di funzionario Responsabile dell'Area amministrativa giunto decreto sindacale n. ____ del __/__/____, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mussolente sito in Piazza della Vittoria n. 2, C.F./P. IVA 00262470248, e in esecuzione della determinazione dell'Area Amministrativa n. ____ del __/__/____

E

_____ nato/a a _____ () il __/__/____, residente in via _____ n° _____, _____ (), C.F. _____, P. IVA _____, in qualità di libero professionista, di seguito chiamato "Professionista incaricato";

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Oggetto e natura giuridica dell'incarico

1. L'incarico ha per oggetto la pianificazione, la somministrazione e la vigilanza delle attività motorie all'interno della Palestra della Salute sita presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Mussolente in via Dante Alighieri n. 47, e in particolare lo svolgimento di sedute di attività motorie preventive e adattate (AMPA) rivolte a soggetti con patologie croniche stabilizzate o a rischio, in stretta sinergia con le indicazioni mediche.

2. La prestazione è qualificata come incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. e delle norme in materia di contratto d'opera di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

3. Trovano altresì applicazione, per quanto non espressamente previsto dal contratto e nei limiti della compatibilità con le norme inderogabili di diritto pubblico, le disposizioni generali sulle obbligazioni e sui contratti di cui al Libro IV del Codice Civile (art. 1321 e seguenti).

3. Le parti rendono ulteriormente esplicito con la presente clausola quanto da sempre reso palese dall'insieme delle clausole negoziali riguardanti tutti gli incarichi professionali, ovvero che in nessun modo l'incarico è da intendersi qualificabile come contratto di lavoro subordinato, nemmeno a tempo determinato, con esclusione quindi di poteri disciplinari o datoriali da parte del Comune di Mussolente nei confronti dell'incaricato.

4. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e di deontologia professionale e ogni altra normativa correlata all'oggetto del presente incarico. Resta a carico del soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione. L'incaricato assume l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

5. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013, gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mussolente, per espressa previsione del suo art. 2 commi 3 e seguenti, si estendono al Professionista incaricato, così come a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni e servizi a favore dell'Amministrazione. Il testo integrale del documento è disponibile sul sito www.comune.mussolente.vi.it seguendo il percorso Home > Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Regolamento comunale – codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mussolente - deliberazione C.C. n. 12/2014.

6. Il contratto, pertanto, sarà espressamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui l'obbligo violato sia riconducibile a ipotesi per le quali il DPR n. 62/2013 prevede anche sanzioni espulsive; negli altri casi sarà invece applicata una penale non inferiore all'1% dell'importo contrattuale.

2. Servizi e prestazioni oggetto dell'incarico e luogo di esecuzione

1. Il Professionista incaricato assume il compito di svolgere le seguenti attività:

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CONDUZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ ED ESERCIZIO FISICO ADATTATO PRESSO LA PALESTRA DELLA SALUTE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI MUSSOLENTE

Svolgimento di sedute di attività motorie preventive e adattate (AMPA) per la gestione e conduzione di programmi di attività ed esercizio fisico adattato.

Sedute collettive con numero minimo partecipanti pari a 3 e numero massimo pari a 6.

Numero una seduta settimanale della durata di 60 minuti.

Colloquio preventivo conoscitivo individuale con gli utenti segnalati dall'Ufficio Sport.

Verifica dell'andamento del servizio con l'Ufficio Sport con successiva calendarizzazione degli incontri.

3. Durata dell'incarico

1. L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino alla fine del mese di giugno 2027, per un totale complessivo stimato di n. 39 sedute.

2. È escluso il tacito rinnovo.

4. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini di espletamento dell'incarico. In ogni caso qualunque sospensione, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al Responsabile del servizio.

5. Conflitto di interessi

1. Il Professionista incaricato deve astenersi dallo svolgimento di attività che risultino in contrasto con quelle svolte per il Comune di Mussolente e che possono provocare conflitti di interesse.

6. Compenso

1. Per la prestazione oggetto dell'incarico di cui alla presente convenzione è previsto un **compenso orario netto** pari a € **45,00** oltre eventuale IVA e cassa previdenziale. Su espressa richiesta del Professionista, le parti concordano che l'eventuale imposta di bollo dovuta per legge sulle fatture/parcelle emesse (qualora di importo superiore a € 77,47 e non soggette a IVA) sarà posta a carico del Comune di Mussolente e inserita quale riaddebito in fattura ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972 ss.mm.ii.

2. Il compenso di cui al comma 1 è fisso, vincolante e onnicomprensivo anche dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali collaboratori o consulenti delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda eventualmente o debba avvalersi.

3. Trattandosi di un compenso onnicomprensivo, non sarà corrisposto al Professionista incaricato alcun importo a titolo di indennità/rimborso per l'automezzo utilizzato e/o chilometri percorsi, né verrà fornito al medesimo alcun tipo di automezzo.

4. La liquidazione del compenso avrà luogo in rate mensili comprensive di ogni onere previsto per legge, successivamente all'invio della fattura elettronica con allegata la distinta delle attività effettuate nel mese di riferimento e previa verifica della regolarità contributiva del Professionista.

5. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere alla liquidazione del compenso fino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

6. Il Professionista incaricato dovrà stipulare, a proprie spese, adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e infortuni, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

7. Recesso e/o interruzione della prestazione

1. Il Comune di Mussolente e il Professionista incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l'espletamento dell'incarico e comunque prima della scadenza come disciplinata all'art. 3 della presente convenzione, recedere dal contratto stesso. Il recesso dovrà essere comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a trenta giorni a mezzo PEC.

2. La parte che recede non deve riconoscere alla controparte alcuna indennità di preavviso.

3. in caso di recesso da parte del Professionista incaricato senza il rispetto del termine di preavviso pattuito, il Comune di Mussolente applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso mensile sopra determinato fino a un massimo del trenta per cento (30%).

4. Nel caso in cui l'assenza del Professionista incaricato, dovuta a infortunio, malattia, gravi motivi familiari, ecc., sia tale da compromettere il risultato dell'attività, la convenzione potrà essere risolta senza obbligo di preavviso, fermo restando il pagamento del compenso per le prestazioni effettivamente svolte.

8. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione

dell'incarico per qualsiasi motivo.

9. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista incaricato assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico.

2. Il Professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente il conto dedicato, anche in via non esclusiva, e le generalità delle persone delegate a effettuare operazioni sullo stesso conto, fatto salvo l'obbligo di comunicare anche le successive variazioni.

10. Nomina a Responsabile del trattamento esterno del trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Professionista si impegna ad accettare (tramite apposito decreto che verrà stipulato a parte) la designazione a Responsabile del trattamento esterno, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è titolare e che potranno essere trattati nell'ambito dell'erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune i dati inerenti il trattamento e a comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento dei dati.

Oggetto del trattamento: nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Professionista è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (di seguito "Responsabile") di titolarità del Comune (di seguito "Titolare"). Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di documenti e dati indispensabili per svolgere il servizio oggetto della presente convenzione, che saranno messi a disposizione del Titolare mediante trasmissione o forniti/raccolti direttamente presso l'interessato. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento della presente convenzione.

Durata dei trattamenti: ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alla presente convenzione. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che la presente convenzione avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche la presente convenzione verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Istruzioni: nello svolgimento dell'incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. 679/2016, in particolare:

a) adottare nel trattamento affidato le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

b) vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano a procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";

c) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo;

d) se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura

in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del Regolamento;

e) se richiesto, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

f) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup eventualmente utilizzati.

g) curare un sistema di registrazione degli accessi al sistema informativo del Titolare da parte dei propri incaricati o collaboratori, in modo che le registrazioni (access log) contengano i riferimenti dell'utente che ha avuto accesso, i dati temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e sono conservate con modalità che ne garantiscono l'immodificabilità.

h) informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali (data breach) che possa compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati, in particolare coadiuvare il Titolare nelle comunicazioni all'Autorità di controllo competente e ai soggetti interessati secondo le disposizioni degli artt. 33 e 34 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;

i) se del caso, anche in accordo con il DPO, predisporre e sottoporre al Titolare un programma degli interventi ritenuti utili per migliorare gli aspetti legati alla sicurezza dei dati e dei sistemi;

l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 del D. Lgs. 196/2003;

m) rispondere tempestivamente e in modo esaustivo alle richieste e ai questionari eventualmente inviati dal Titolare per monitorare e vigilare sulle misure di sicurezza poste in essere e, più in generale, sull'applicazione del Reg. 679/2016;

n) osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo che per le attività previste dal servizio.

Garanzie prestate dal Responsabile: il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Titolare al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dalla presente convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della presente Convenzione;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle della presente Convenzione.

Registro categorie di attività di trattamento: il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Manleva: il Titolare conferirà autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-

responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Obblighi di collaborazione: il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, e ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che la presente convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile a uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

11. Definizione delle controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e liquidazione dei compensi, che non possono essere definite tramite bonario accordo, è competente il Foro di Vicenza.

12. Disposizioni varie

1. L'Amministrazione comunale dichiara di non avere alcun rapporto in corso con altri professionisti per il medesimo incarico. Il Professionista incaricato, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, si riserva la facoltà di avvalersi dell'opera di propri collaboratori e consulenti. I relativi compensi sono comunque ricompresi nell'ammontare di cui al precedente art. 6.

2. Le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione d'incarico sono a carico del professionista incaricato.

3. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 e art. 10 della tariffa parte II, allegata al DPR 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

Il Professionista incaricato (_____)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa (_____)

